

CAPO 1°

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO A MISURA FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA

ART.1

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per la rimozione e ripristino pali fatiscenti della pubblica illuminazione stradale.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta a € **380.000,00**(Euro trecentottantamila/00)

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI A MISURA

• Scavi, rimozione pavimentazione e trasporto a discarica	€ 36.951,00
• Rimozione pali fatiscenti della pubblica illuminazione.....	€ 55.860,00
• Fornitura in opera di pozzetti	€ 23.219,68
• Fornitura in opera di cavidotti, cavi isolati	€ 58.868,42
• Fornitura in opera di pali cilindrici e armatura della P.I.	€ 153.714,06
• Quadri elettrici di comando.....	€ 10.000,00
• Ripristino pavimentazione stradale.....	€ 12.895,50
Importo soggetto a ribasso d'asta.....	€ 368.502,34
Oneri della Sicurezza	€ 11.497,66
Importo dei lavori	€ 380.000,00

Categoria prevalente: OG10 – Classifica: II

Le cifre che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori a misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto più quanto meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt.13, 14 del vigente Capitolato Generale approvato con D.M. del 19 Aprile 2000 N° 145.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro, o sul valore attribuito di dette opere o provviste.

ART. 3

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

Taglio pavimentazione, demolizione, scavo a sezione obbligata, rimozione del palo fatiscente, ripristino cavidotti, relativi cavi isolati, corda nuda, ripristino pozzetti e dispersori, pali cilindrici dritti e a sbraccio con le relative armature d'illuminazione stradale e relativo allaccio alla linea elettrica, rinterro, ripristino corpo stradale, trasporti.

ART. 4

Forma e dimensione delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere da eseguirsi, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati di progetto, allegati al contratto, salvo quanto meglio precisato all'atto esecutivo della Direzione dei Lavori.

ART.5

Variazione delle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti artt. e i disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione appaltante si riserva perciò insindacabilmente facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese e compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato e nel vigente Capitolato Generale approvato con D.M. del 19 aprile 2000 N° 145.

CAPO 2°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 6

Osservanza del Capitolato Generale.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale per l'appalto approvato con D.M del 19 Aprile 2000 N° 145, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato, e con il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) e s.m. e i. (ex Legge 11.02.1994, n.109.)

ART. 7

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente capitolato speciale, il Capitolato Generale di cui al precedente art.6:

- RELAZIONE TECNICA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELENCO PREZZI UNITARI;

- ELABORATO GRAFICO – TAV. UNICA;
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

ART. 8

Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 180 (centottanta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data del verbale di consegna lavori. La penale di cui all'art.29 del Capitolato Generale viene stabilita nella misura di €.100,00 per ogni giorno di ritardo.

Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.30 del Capitolato Generale; per eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art.31.

ART. 9

Garanzie e Cauzione

A garanzia degli obblighi tutti del presente appalto, l'impresa appaltatrice verserà alla Tesoreria Comunale alla firma del contratto il prescritto deposito cauzionale pari al 2 % dell'importo netto dei lavori a base d'appalto.

La cauzione può essere sostituita da fidejussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni.

Inoltre, l'impresa appaltatrice, ha altresì l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa o bancaria per responsabilità civile a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di fine contratto.

ART. 10

Supplente dell'appaltatore

L'impresa dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile dell'impresa che dovrà essere reperibile il quale documenterà la sua idoneità e stabilirà il suo domicilio o dimora nel territorio del Comune di Terracina con relativo recapito telefonico.

ART. 11

Disposizioni generali

L'appalto è affidato a misura ed è retto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e, approvato con determinazione dirigenziale, per la direzione e contabilità e collaudo dei lavori, fanno riferimento i prezzi della Tariffa Regionale dei Prezzi 2007 per lavori edili, stradali, di acquedotti e fognature, di pubblica illuminazione, approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 marzo 2007, n. 195 e pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale R.L. n. 21 del 30 luglio 2007.

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti, derivanti da leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari e , in particolare i Regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, le norme sulla circolazione stradale, nonché quelle in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di

lavoro come il D.P.R. 547/55, il D.P.R. 164/56, il D.P.R. 303/56, il D. Lgs. 626/94, ecc., sia per quanto riguarda le responsabilità dell'Appaltatore, che quelle del personale fortemente a rischio nei lavori sopradescritti.

Dovranno essere inoltre rispettate le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano di Unificazione - Piazzale delle Scienze,7 Roma), E.N.P.I. (Ente Nazionale Previdenza Infortuni, via Alessandria 220/E Roma).

In particolare dovrà essere rispettata tutta la normativa richiamata .

L'impresa è tenuta all'osservanza dei regolamenti comunali, delle norme di circolazione stradale (D.P.R. 495/92) e di ogni altra disposizione che verrà impartita durante l'appalto in relazione alla natura dei lavori da eseguire.

In particolare l'impresa sarà tenuta ad evitare nelle demolizioni, mediante sufficienti bagnature, eccessivo sollevamento di polvere, mantenere la via pubblica costantemente netta per tutta la durata dei lavori.

Inoltre, l'impresa è obbligata al pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 - D. Lgs 242/96).

Rimane inteso che l'impresa deve avere adempiuto a tutti gli obblighi richiesti dal D. Lgs. 626/94 ovvero redatto il documento della sicurezza, aver individuato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'impresa ha l'obbligo di redigere un Piano di Sicurezza Operativo riportante tutte le corrette procedure lavorative necessarie per eseguire i lavori e le opere richieste dal presente appalto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza Operativo o delle norme in materia di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Tutti gli oneri tecnici, norme costruttive oneri di sicurezza e norme di applicazione dei prezzi, contenuti nella Tariffa dei prezzi prima citati si intendono qui trascritti e fanno parte integrante del presente Capitolato, salvo quanto sia diversamente disposto dal Capitolato medesimo.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni e norme vigenti per le prove e l'accettazione dei materiali da costruzione emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Le controversie nascenti dal presente contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria con esclusione della competenza arbitrale .

Il Foro competente è quello di Terracina .

ART. 12

Inizio ed Ultimazione dei Lavori da pagare a misura

Tutti i lavori a misura inerenti l'appalto che rientrano tra quelli che dovranno essere pagati a misura saranno disposti di volta in volta su apposita disposizione della D.L., in conformità del progetto esecutivo.

L'impresa dovrà iniziare ed ultimare i lavori ordinati nei termini fissati dalle rispettive disposizioni.

I lavori e gli interventi disposti dalla D.L. che rivestono carattere di particolare urgenza dovranno essere immediatamente iniziati dall'impresa che ha l'obbligo di condurli con la celerità prescritta dalla stessa Direzione Lavori, anche se i medesimi richiedono prestazioni sia diurne che notturne,

fuori dal normale orario di lavoro e ciò senza che l'impresa possa trarne motivo per richiedere compensi diversi da quelli indicati nel presente Capitolato e non conformi a quelli di contratto.

Tali disposizioni valgono anche per quei casi nei quali l'intervento dell'impresa dovesse aver luogo per una riparazione di qualsiasi natura ed anche se limitata entità in qualsiasi luogo.

In tali casi l'impresa dovrà intervenire con tutta l'immediatezza con la quale l'intervento le sarà stato richiesto, anche se telefonicamente, dal personale della Direzione Lavori.

Solo nel caso che la Direzione Lavori ordini di eseguire di notte opere previste in determinati ordinativi, verrà applicata per tali opere una maggiorazione del 20% (venti per cento) sui prezzi lordi. Tale maggiorazione è comprensiva di ogni onere connesso al lavoro notturno.

Allo scadere del termine fissato per l'esecuzione di ogni ordinativo tutta la zona interessata dai lavori dovrà risultare completamente libera da terra, da materiali e da impianti di cantiere.

Ogni ritardo verrà considerato come trasgressione agli obblighi dell'appalto e come tale passibile, per ogni singolo caso della penalità di cui all'art. 27 del presente Capitolato.

ART.13

Piano di Sicurezza

L'appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione:

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando il cantiere non è soggetto alle norme del dlgs 494/96 e 528/99);
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del dlgs 494/96 e 528/99, ovvero del piano sostitutivo di sicurezza;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata alle norme vigenti. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore del cantiere. L'appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al Direttore dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'ente appaltante, **ai sensi e nel rispetto delle normative vigenti**. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.

ART. 14

Condotta dei Lavori

Spetta all'impresa di provvedere a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità a riportare sul terreno e sulle superfici stradali i tracciati ed i piani forniti dalla Direzione Lavori.

Nella esecuzione delle opere l'impresa dovrà osservare le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori rispetto ai materiali adoperati ed alla buona esecuzione dei lavori stessi

La Direzione Lavori si riserva il diritto di controllare e di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

La Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori vigileranno sul comportamento dell'Impresa in materia di sicurezza e soprattutto sul rispetto del Piano di Sicurezza Operativo fornito dall'Impresa.

L'impresa dovrà nominare un Direttore di Cantiere, avvalendosi di un tecnico iscritto all'Albo Professionale, di gradimento dell'Amministrazione, che dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto sollevando al riguardo interamente la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale.

L'eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui **ai sensi delle normative vigenti**.

All'atto della consegna dell'appalto, l'impresa dovrà comunicare per iscritto il nominativo del Tecnico al quale affiderà la Direzione dei Cantieri fornendo contestualmente la dichiarazione esplicita di accettazione dell'incarico, da parte dello stesso tecnico, e con apposizione del timbro di iscrizione all'Albo Professionale; inoltre dovrà fornire i nominativi dell'assistente o degli assistenti, del responsabile della sicurezza, delle persone designate per assistere alle misure, dell'incaricato a ritirare giornalmente dalla Direzione Lavori, presso la sede dell'Ufficio, gli eventuali ordinativi dei lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.

Per tutta la durata dell'appalto un incaricato responsabile dell'impresa dovrà essere reperibile presso il domicilio stabilito nel territorio del Comune di Terracina, sia di giorno che di notte al recapito del numero telefonico che verrà comunicato dall'impresa all'atto della consegna dell'appalto, per lettera raccomandata alla Direzione Lavori, il quale possa disporre in ogni momento e con la necessaria urgenza e tempestività il pronto intervento della ditta appaltatrice senza oneri aggiuntivi a carico dell'A.C.

Ogni variazione alle designazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione Lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni ai quali l'Impresa deve uniformarsi nell'eseguire i lavori, verranno impartiti dalla Direzione Lavori, sia verbali che scritte

L'Impresa è obbligata a condurre l'appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente nello stesso luogo lavori affidati dal Comune ad altre Ditte.

La sorveglianza, che potrà essere saltuaria, sulla esecuzione dei lavori, esercitata dall'Amministrazione a mezzo del proprio personale tecnico non esonera l'Impresa dalle responsabilità relative all'esatto adempimento degli ordini impartiti ed alla perfetta esecuzione delle opere nonché dal rispetto del Piano di Sicurezza Operativo.

L'Impresa inoltre ha l'obbligo di osservare rigorosamente le buone regole dell'arte e di adoperare materiali di ottima qualità, rimanendo in ogni caso responsabile anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate alla Direzione Lavori al momento dell'esecuzione .

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne qualora la natura delle opere da eseguire lo richiedessero o quando la Direzione Lavori lo ritenesse necessario onde garantire la tempestività dell'ultimazione dell'intervento.

L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione dei lavori.

ART. 15

Lavori in danno

Il mancato adempimento di un ordinativo della Direzione Lavori sarà contestato all'Impresa per iscritto o telegraficamente e sarà seguito da una tempestiva constatazione effettuata dalla Direzione Lavori. A tale constatazione sarà invitata l'Impresa e del fatto sarà steso verbale che verrà firmato dalla Direzione Lavori e dall'Impresa; qualora questa non intervenga al sopralluogo e si rifiuti di firmare alla firma, sarà prova - perché così convenuto - il verbale firmato dalla Direzione Lavori e da due testimoni, dopo di che, i lavori ordinati e non effettuati saranno eseguiti dall'Ufficio.

Nel caso si tratti di opere ritenute urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità ove l'Impresa non ottemperi immediatamente, si provvederà d'Ufficio ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori dei lavori senza alcuna formalità.

In entrambi i casi saranno applicate le penalità di cui all'art. 27.

Il ritardo nel ritiro degli ordinativi oppure nella esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'Impresa delle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.

L'eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per le spese eseguite dall'Ufficio, dovrà essere interamente rimborsata dall'Impresa all'Amministrazione. L'Impresa inoltre dovrà corrispondere all'Amministrazione, a titolo di risarcimento di oneri vari sostenute in relazione all'esecuzione dei lavori eseguiti d'Ufficio, un importo pari al 20% di quello liquidato all'Impresa che ha eseguito i lavori.

Gli importi suddetti dovranno essere addebitati all'Impresa a partire dal 1° stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori eseguiti d'Ufficio.

Nel caso di reiterare inadempienze o di gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza Operativo da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa.

ART. 16

Disposizioni di cantiere

Deve essere speciale cura dell'appaltatore di non intralciare più di quanto comporti l'assoluta necessità, la circolazione dei veicoli o lasciare sempre libero il passo ai pedoni e conservare gli accessi esistenti. Alla fine di ogni giornata i materiali di ogni specie necessari ai lavori devono essere disposti a cura e spese dell'Impresa in luoghi appartati ove rechino il minimo incomodo al pubblico transito ed ai privati, mentre quelli da trasportarsi allo scarico debbono essere allontanati dalla zona dei lavori non oltre il tramonto.

Ogni ingombro o intralcio al transito durante l'esecuzione dei lavori deve essere opportunamente segnalato con luci notturne e segnali stradali e l'Impresa assume completamente la responsabilità anche penale di tutti i danni che possono derivare a persone, animali o cose in dipendenza dei lavori oggetto dell'appalto.

I necessari sbarramenti e guardiane, sia di giorno che di notte, sono a totale carico dell'impresa, così anche il nolo dei lumi necessari alla segnalazione di pericolo e la relativa accessione.

E' fatto divieto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari e cumuli di materiali. A tale scopo l'Impresa dovrà provvedersi di opportuni cavalletti mobili portanti il nome dell'Impresa stessa e ottenere l'autorizzazione della Direzione dei Lavori ad effettuare lo sbarramento.

Per espresso patto contrattuale resta convenuto ed accettato che indipendentemente dalla procedura d'Ufficio la Direzione Lavori avrà la facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso e costituzione in mora, alla asportazione di terre e materiali che risultassero abbandonati sul posto o nelle vicinanze dei lavori, dopo l'ultimazione dei lavori e trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro, e che la spesa di tali trasporti, se effettuata d'Ufficio, sarà maggiorata del 20% (venti per cento) e detratta dai crediti dell'Impresa nel primo certificato utile di pagamento.

ART.17

Responsabilità dell'impresa per danni

L'Impresa sarà responsabile penalmente o civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone o alle cose a causa di mancati o intempestivi interventi nonché delle opere, sia eseguite che in corso di esecuzione e dovrà provvedersi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale di copertura non inferiore a Euro. 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei//90).

Tale polizza, che costituisce parte integrante del presente capitolato e va ad esso allegato dovrà essere stipulata con una Compagnia di fiducia dell'Amministrazione.

Si riporta di seguito, lo schema di polizza che la Compagnia di assicurazione dovrà sottoporre all'amministrazione (a copertura del rischio connesso, con gli appalti per la manutenzione e vigilanza delle strade cittadine) per accettazione.

ART. 18

Schema di polizza

La presente polizza viene contratta dall'Impresa aggiudicataria di appalto del Comune di Terracina concernente la manutenzione, vigilanza continua e pronto intervento , sia ordinari che straordinari delle strade esistenti nel territorio comunale indipendentemente dalle loro proprietà. Essa ha per oggetto la copertura della responsabilità dell'Impresa per tutti i danni a persone o cose.

Il massimale di copertura della presente polizza ammonta a Euro. 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei//90).

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione :

A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge , a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danno cagionati a terzi, per morte per lesioni, personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

B) Assicurazione Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro (R.C.A.). La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'Ufficio e giudizialmente accertato , connesso all'assicurato stesso o dal suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge.

Art.2 - Estensione territoriale - L'Assicurazione vale per danni che avvengono nell'ambito del territorio del Comune di Terracina.

Art.3 - Delimitazione dell'Assicurazione -

I) Sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. gli Ingegneri , gli Architetti , i Progettisti, i Direttori dei Lavori, i Geometri, gli Assistenti ed assegnatari ai lavori nonché gli eventuali consulenti tecnici amministrativi e legali appartenenti ad altre Ditte o ad altre Amministrazioni i quali, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscono un danno negli ambienti di lavoro per fatti non a loro imputabili. Detto danno deve intendersi limitato alle lesioni personali

II) L'Assicurato R.C.T. non comprende danni:

a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato;

b) derivati dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

c) provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia o delega a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

d) provocati da immobili o fabbricati dall'assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno determinati da eventi di carattere eccezionale.

Sono compresi nell'Assicurazione, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'assicurato o dallo stesso detenute.

Tale estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro. 25.822,85 = (venticinquemilaottocentoventidue/85).

Art.4 - Gestione delle vertenze relative ai danni prodotti . Spese legali.

Nei casi di lite conclusasi con la vertenza su condanna dell'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa aggiudicataria, si impegnano a pagare ai terzi tutte le somme di cui al dispositivo della sentenza stessa, salvi eventuali gravami a semplice richiesta dell'Amministrazione a seguito di avvenuta notifica del titolo sia pur non in forma esecutiva.

Art.5 - Variazione o modificazione del contratto.

Ogni variazione o modificazione del contratto dovrà essere tempestivamente comunicato al committente Comune di Terracina e non sarà ritenuta valida fino a quando non ne verrà data dalla Amministrazione espressa comunicazione di accettazione. Resta inteso espressamente che in ogni caso, la presente polizza andrà a scadere al momento della scadenza dell'appalto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

a) Impiego di macchine ed impianti vari.

La garanzia comprende l'impiego di macchine operatrici e di mezzi di locomozione, trasporto e sollevamento nonché argani, verricelli e montacarichi nel caso in cui tutti i predetti mezzi non siano coperti da altra forma di assicurazione.

b) Danni a mezzi sotto il carico e scarico.

La garanzia comprende i danni a mezzo di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferme restando l'esecuzione dei danni alle cose trasportate con i mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

c) Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale esecuzione di garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro. 51,65 (cinquantuno//65) per ogni sinistro e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

d) Danni a condutture ed impianti sotterranei.

La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro. 103,30 (centotre//30) per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di Euro. 25.822,85 = (venticinquemilaottocentotredue//85) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno.

stesso periodo assicurativo annuo.

e) Danni da cedimento e franamento del terreno.

La garanzia comprende nei limiti sotto precisati anche i danni a cose causati da cedimenti o franamenti del terreno.

(Termine dello schema di polizza)

In detta polizza è prevista la copertura della responsabilità civile dell'Impresa oltre che i danni provocati durante e per effetto della esecuzione dei lavori di manutenzione, anche per quelli conseguenti ad un mancato servizio di vigilanza continua e relativo pronto intervento.

E' facoltà dell'Amministrazione ordinare all'Impresa di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa.

In questi casi l'importo corrispondente alla spesa sostenuta aumentata del 20%, sarà detratto nei certificati di pagamento.

L'Impresa e, comunque la compagnia di assicurazione si obbligano a garantire e rilevare il Comune di Terracina da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dell'appalto e per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque, in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto. L'impresa stessa e per essa la Compagnia di assicurazione, tra l'altro si obbligano ad intervenire come i nei giudizi che venissero intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti o fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite unitamente al Legale del Comune di Terracina.

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 279 C.P.C., l'Impresa si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 195 C.P.C. anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.

L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, si impegna di accettare come senz'altro valido nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto, sarà tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.

S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente pagare a terzi per i titoli e per le liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'impresa vanta a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme che qui si intendono integralmente riportate.

Sono a carico dell'impresa :

- a) spese di contratto, bollo e registrazione ed autenticazione notarile delle firme, senza diritto a rivalsa ;
- b) tutte le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal codice della strada ;
- c) le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia elettrica necessaria all'esecuzione dei lavori ;
- d) le spese per eventuali guardiane notturne e diurne nel cantiere;
- e) le spese occorrenti per eseguire prove ed esperimenti di qualunque genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali da impiegarsi, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'impresa possa avanzare alcun diritto a compensi per questo titolo, ne chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori in dipendenza della esecuzione delle prove ;
- f) per le varie operazioni di tracciamento, livellazione, misurazione, nonché le spese tutte relative al personale, strumenti ecc ;
- g) la spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzione, danneggiamenti o furti ;
- h) la redazione dei disegni esecutivi e relativi calcoli di stabilità di eventuali strutture che si rendessero necessario eseguire, ivi inclusi tutti gli atti connessi con il collaudo da eseguire ai sensi della Legge 1086 dell'11/11/1971.

Gli elaborati di cui sopra dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione Lavori oltre a tutte le disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.

Resta inteso che l'Impresa rimane unica responsabile oltre che dell'esecuzione e delle calcolazioni sopra specificate, del rilevamento delle strutture dei manufatti e dei conseguenti disegni di dettaglio che fornirà, nonostante l'esame i suggerimenti e l'accettazione dei medesimi da parte della D.L. .

- i) la spesa per la fornitura di fotografie nel numero e dimensione che saranno, di volta in volta indicati dalla D. L.

L'Impresa sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi, ed in particolare verso gli utenti, delle integrità delle eventuali canalizzazioni esistenti nel sottosuolo e dei danni che

potessero essere arrecati in relazione alla esecuzione delle opere manutentorie ed in conseguenza anche di sola negligenza nell'adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato.

Durante il lavoro dovrà continuare a svolgersi la circolazione stradale e nessun particolare compenso verrà corrisposto per questo titolo all'impresa per le soggezioni derivanti da tale motivo.

1) L'Impresa è obbligata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell' 08/06/1982 in materia di segnaletica per la sicurezza sul posto di lavoro.

ART. 19

Norme ed oneri a carico dell' Impresa

Con la consegna dell'appalto l'impresa è obbligata ad iniziare immediatamente il servizio di pronto intervento in tutte le zone e strade comunali indicate dalla D.L. per la rimozione dei pali della pubblica illuminazione ritenuti pericolosi e manufatti similari e di ogni altra opera connessa esistente sul suolo, nel sottosuolo e sopralluogo comunque pertinente alla pubblica illuminazione, che non siano oggetto di altro eventuale appalto di manutenzione o sottoposto a manutenzione diretta da parte del Comune di Terracina.

Il servizio consiste nella esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione di qualsiasi inconveniente o danno che possa eventualmente rappresentare pericolo al corretto funzionamento di tutti i manufatti per il pubblico transito ed essere causa di sinistri a persone o cose, anche in caso di scarsità o di fortuita cessazione o di sospensione del servizio di pubblica illuminazione.

L'impresa deve predisporre un Piano di Sicurezza Operativo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed igiene nei cantieri di lavoro.

L'impresa dovrà altresì provvedere al transennamento e segnalazione del pericolo nelle forme prescritte dal Codice della Strada. Nei casi di pericolo o di inderogabili esigenze di traffico l'Impresa, di propria iniziativa, dovrà provvedere alle operazioni necessarie senza attendere ordini dagli Uffici Dirigenti, dando però immediata - ed in ogni caso non oltre 24 ore - comunicazione dell'ordinativo.

L'Impresa ha l'obbligo :

- di provvedere alla immediata rimozione e allontanamento da tutte le sedi stradali del fango, anche se allo stato liquido di detriti e di materiali derivanti dalla rimozione dei pali, dagli scavi, e quanto altro possa essere pericoloso per il transito veicolare e pedonale. Dovrà pure intervenire per eliminare i pericoli al transito dovute a materiali di risulta;
- di intervenire, in qualsiasi ora del giorno e della notte di tutti i giorni sia feriali che festivi, su richiesta del Dipartimento LL.PP. o di altri Uffici dell'Amministrazione Comunale, dei VV.UU. e dei VV.FF. per eventuali sbarramenti o recinzioni a salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli anche se derivanti manufatti prospicienti ed interessanti le strade;
- di eseguire, tra l'altro, gli interventi necessari alla apposizione di sigilli, cartelli, recinzioni ecc., connessi con la lotta all'abusivismo e quanto in merito potrà essere richiesto.

Per tutti i sopra indicati interventi all'Appaltatore sarà corrisposto un compenso a misura con applicazione dei prezzi unitari di cui al Prezzario Regionale Vigente.

Il compenso, spettante all'appaltatore, relativo al trasporto e smaltimento del rifiuto, sarà liquidato allorquando la ditta appaltatrice esibirà il suddetto formulario con l'apposizione del timbro e della firma del titolare dell'area autorizzata allo smaltimento, che comprovi l'avvenuto scarico. Questa

Amministrazione si riserva di richiedere alla ditta appaltatrice, una dichiarazione del titolare dell'area autorizzata allo smaltimento che attesti la data e l'ora dello scarico, nonché la natura dei materiali scaricati ed il relativo quantitativo.

Ogni violazione a quanto previsto dal presente articolo sarà perseguita a norma di legge.

ART. 20

Ritrovamento oggetti e materiali

Qualunque oggetto si rinvenisse in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi inerenti il presente appalto e che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione avesse valore artistico o storico, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi vigenti sulle Antichità e Belle Arti, l'Impresa dovrà, appena rinvenuto il reperto, darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non dà diritto a compensi o premi. L'Amministrazione si riserva in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori nelle forme e nell'importo che riterrà congrui senza che ciò possa comunque costituire - come già detto - un diritto.

Tutti i materiali provenienti da demolizioni e non suscettibili di utilizzazione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, restano di proprietà dell'Impresa che sarà tenuta ad allontanarli a sua cura e spese alla discarica.

ART. 21

Deroga di licenze nella occupazione di suolo pubblico

L'Impresa per l'esecuzione di qualsiasi opera e lavoro inerente l'appalto, qualora avesse necessità di occupare suolo pubblico per depositarvi i materiali e gli attrezzi occorrenti all'esecuzione dei lavori ordinati, per la durata e nei limiti fissati dalla Direzione Lavori, ha il solo obbligo di esibire agli Agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dal munirsi delle previste licenze e dal pagare i relativi depositi e tasse.

ART. 22

Sbarramento delle strade

Tutti i lavori dovranno, di norma e di fatto, salvo quanto viene espresso nell'art. 14, essere eseguiti mantenendo la possibilità di transito a veicoli e pedoni. Solo per motivi eccezionali e con espressa autorizzazione dell'Ufficio Dirigente o dal Comando P.M., l'Impresa potrà provvedere allo sbarramento delle strade a salvaguardia della pubblica incolumità.

L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese all'apposizione ed alla conservazione dei cartelli indicatori necessari sia in prossimità dello sbarramento, sia agli incroci più vicini e dovrà curare, inoltre, la vigilanza per la perfetta conservazione in sito delle segnalazioni, degli sbarramenti e dei cartelli indicatori e dei lumi, nel pieno rispetto del Codice della Strada.

L'Impresa è responsabile di ogni incidente che possa verificarsi al traffico in dipendenza dello sbarramento e della insufficienza delle segnalazioni, esonerando il Comune di Terracina da ogni responsabilità.

ART. 23

Operai - Provviste - Mezzi d'opera ed oneri speciali

Per il solo fatto della presa in consegna dell'appalto si intenderà che l'Impresa abbia sempre pronti gli operai, i materiali ed i mezzi d'opera occorrenti, tanto per il buon andamento dei servizi di pronto intervento quanto per la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto, compresa l'esecuzione di interventi urgenti.

Gli operai o il personale dell'Impresa deve conoscere tutte le procedure lavorative riportate sul Piano di Sicurezza Operativo allo scopo di eliminare fonti di rischio e pericolo.

Il personale, oltre ad essere professionalmente capace, deve essere preventivamente informato sui rischi specifici provenienti dai vari cantieri del presente appalto.

Rimane inteso che tutte le attrezzature, mezzi, strumentazione, apparecchiature e dispositivi in dotazione al personale devono avere il marchio CE, il libretto di corretto utilizzo e di manutenzione, certificazione e conformità alle leggi in materia antinfortunistica.

L'Impresa è tenuta ad intervenire immediatamente per l'esecuzione di tutti i lavori che rivestiranno carattere di somma urgenza con i mezzi e l'attrezzatura che i singoli casi richiederanno.

ART. 24

Pagamenti in acconto e ritenute

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Capitolato Generale, all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di **Euro 100.000,00 (centomila/00)** al netto dell'eventuale ribasso contrattuale.

Tutti i corrispettivi dovuti all'impresa secondo il presente Capitolato sia per i lavori compensati a corpo sia per i lavori con pagamento a misura, sono soggetti al ribasso o aumento contrattuale, con esclusione delle opere in economia, le quali saranno contabilizzate in base ai bollettini ufficiali della competente Commissione per il rilevamento dei prezzi, pubblicati alla data dell'aggiudicazione dell'appalto e quindi non soggette né a ribasso né ad aumento.

Gli importi delle opere in economia saranno incrementati della percentuale per spese generali ad uso attrezzi (13%) e di quella per utile dell'impresa (10%) da computarsi sull'importo già maggiorato del 13%. I soli incrementi di cui sopra saranno soggetti ad aumento o ribasso contrattuale.

Le somme accreditate in dipendenza della contabilizzazione dei lavori effettuati, saranno ammesse al pagamento con la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che sarà restituita dopo che la deliberazione di approvazione del collaudo sarà resa esecutiva.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

ART. 25

Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro quarantacinque giorni dall'ultimazione dei lavori.

Si procede previa garanzia fidejussoria al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 26

Collaudo

Il collaudo avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, esso sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 27

Penalità

Ogni trasgressione alle prescrizioni, ogni inadempienza agli obblighi del presente capitolato ed a quelli del Capitolato Generale e dei regolamenti comunali, la mancata e ritardata osservanza degli ordini dell'ufficio dirigente, la lentezza nella esecuzione dei lavori e la deficienza di organizzazione, l'ingombro eccessivo delle strade per l'esecuzione dei lavori, i mancati provvedimenti riguardo alla circolazione, il danneggiamento dei manufatti e dei materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penale che su proposta del Dirigente del Dipartimento LL.PP., saranno applicate con ordinanza del Sindaco.

Le penalità saranno di entità variabile tra un minimo di Euro 51,65 ed un massimo di Euro. 258,23 tenuto conto di tutte le circostanze che possono diminuire od aggravare la responsabilità dell'impresa.

In caso di ritardo sulla data di ultimazione del lavoro ordinato sarà applicata senza che occorra costituzione in mora, una penale per ogni giorno di ritardo a Euro. 25,83 per ordinativo con importo non superiore a Euro 1 032,92 e di Euro 51,65 per ordinativi di importo superiore a Euro 1 032,92.

ART. 28

Tariffa ed Elenco Prezzi Unitari

Tutti i lavori previsti dal presente appalto saranno valutati con l'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato Speciale e, in difetto, dalla Tariffa Regionale Prezzi 2007 per lavori edili, stradali, di acquedotti e fognature, di pubblica illuminazione, approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 marzo 2007, n. 195 e pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale R.L. n. 21 del 30 luglio 2007.

ART. 29

Misurazione dei Lavori

E' fatto obbligo all'Impresa di avvertire per iscritto in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi relativi alle opere che rimarrebbero nascoste o inaccessibili con la prosecuzione del lavoro e ciò sotto pena di nullità di ogni riserva che venisse in seguito affacciata in merito alla quantità delle stesse.

ART. 30

Divieto di subappalto e opere in economia

E' assolutamente vietato - sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno -, il subappalto anche parziale, ove non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'appaltatore mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intendesse provvedere con opere in economia.

Inoltre ed in particolare l'Amministrazione ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie di mano d'opera in economia nella quantità necessaria per provvedere allo spalamento e trasporto della eventuale neve o fango, alla rimozione ed asportazione di materiali vari comprese le immondizie (escluso quanto previsto dall'art. 2) fino a poter soddisfare le esigenze relative ai lavori appaltati.

Per detti due tipi di prestazioni straordinarie sarà applicata una maggiorazione del 10% sulle mercedi orarie.

Le opere in economia saranno contabilizzate in base ai bollettini ufficiali della competente Commissione per il rilevamento dei prezzi, pubblicati alla data dell'aggiudicazione dell'appalto e quindi non soggetti né a ribasso né ad aumento.

ART. 31

Prestazioni di mano d'opera

Nella prestazioni di mano d'opera l'Impresa si atterrà alle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi.

L'impresa dovrà adempire :

- a) ad ogni obbligo inerente l'assicurazione degli operai contro gli infortuni, esibendo all'atto della consegna dei lavori le relative polizze di copertura per l'intero periodo di esecuzione alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni adempimento nei confronti delle maestranze stabilite dalle leggi, dai Regolamenti e dai Contratti di Lavoro Collettivi.

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di accertare l'adempimento anche rispetto alle norme di sicurezza di quanto sopra ed a tal fine l'appaltatore è tenuto ad esibire le prove relative.

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto se Cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla tavola d'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono, nonché condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile alla località che per la categoria venga successivamente stilato, l'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda le stesse, indipendentemente da ogni sua qualificazione giuridico - economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Impresa inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili agli Enti - Scuola (previsti dagli articoli 61 e 62 del Contratto Nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24/07/1959, trasferito in Legge con D.P.R. n° 1032 del 15 luglio 1960) dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola medesimi.

In caso di in ottemperanza agli obblighi derivanti dai sopra elencati articoli, accertata dalla stazione appaltante e a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunica all'Impresa e anche, se del caso, all'Ispettorato, la inadempienza accertata e proceda ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando gli obblighi predetti non saranno stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni o ritardo di pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 32

Osservanza delle leggi speciali

L'impresa si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle leggi sugli infortuni sul lavoro, delle assicurazioni sociali derivanti per legge dal contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi) nonché al pagamento di contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari, indennità per il richiamo alle armi, ecc..

ART. 33

Manutenzione gratuita dei lavori

Senza pregiudizio dei risultati del collaudo finale, l'impresa è obbligata a mantenere in buono stato, a cura e spese, tutti i lavori eseguiti dalla data di ultimazione del lavoro a tutto il semestre successivo a quello in cui il lavoro è stato eseguito.

Durante il periodo di manutenzione gratuita l'impresa è obbligata a sostituire immediatamente i manufatti e materiali difettosi ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatesi sulle superfici stradali oggetto dei lavori e dipendenti da ogni causa, compreso l'uso conseguente al traffico di ogni genere.

Qualora l'impresa non ottemperasse con sollecitudine a questo suo obbligo si procederà come per il caso della mancata esecuzione degli ordinativi ai sensi dell'art. 25.

ART. 34

Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti, a nuove categorie di lavori non previste nel progetto esecutivo e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione dei prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato, la Direzione dei Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale consenso espresso dall'appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. L'accettazione dell'appaltatore dovrà essere proceduta da formale approvazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'appaltante. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la Direzione dei Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per

l'appaltatore, di formulare, pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

VEDERE ELENCO DEI PREZZI ALLEGATO

ART. 35

Revisione dei prezzi contrattuali

Viene precisato che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge i prezzi sono fissi invariabili e non potrà essere richiesta la revisione dei prezzi contrattuali.

INDICE

CAPO 1° - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO A MISURA

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA	pag. 1
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	pag. 1
Art. 2 – Importo dei lavori e categoria prevalente.....	pag. 1
Art. 3 – Indicazione delle opere	pag. 1
Art. 4 – Forma e dimensione delle opere.....	pag. 2
Art. 5 – Variazione delle opere progettate	pag. 2

CAPO 2° - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	pag. 2
Art. 6 – Osservanza del Capitolato Generale	pag. 2
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	pag. 2
Art. 8 – Durata dell'appalto	pag. 3
Art. 9 – Garanzie e cauzione	pag. 3
Art. 10 – Supplente dell'appaltatore	pag. 3
Art. 11 – Disposizioni generali	pag. 3
Art. 12 – Inizio e ultimazione dei lavori da pagare a misura	pag. 4
Art. 13 – Piano di sicurezza.....	pag. 5
Art. 14 – Condotta dei lavori.....	pag. 5
Art. 15 – Lavori in danno	pag. 7
Art. 16 – Disposizioni di cantiere.....	pag. 7
Art. 17 – Responsabilità dell'impresa per danni.....	pag. 8
Art. 18 – Schema polizza	pag. 8
Art. 19 – Norme ed oneri a carico dell'impresa	pag. 12
Art. 20 – Ritrovamento oggetti e materiali	pag. 13
Art. 21 – Deroga di licenze nella occupazione del suolo pubblico	pag. 13
Art. 22 – Sbarramento delle strade	pag. 13
Art. 23 – Operai - Provviste - Mezzi d'opera ed oneri speciali.....	pag. 13
Art. 24 – Pagamento in acconto e ritenute.....	pag. 14
Art. 25 – Conto finale.....	pag. 14
Art. 26 – Collaudo	pag. 14
Art. 27 – Penalità.....	pag. 15
Art. 28 – Tariffa ed Elenco Prezzi Unitari.....	pag. 15
Art. 29 – Misurazione dei lavori	pag. 15
Art. 30 – Divieto di subappalto e opere in economia	pag. 15
Art. 31 – Prestazioni di mano d'opera	pag. 16
Art. 32 – Osservanza delle leggi speciali	pag. 17
Art. 33 – Manutenzione gratuita dei lavori	pag. 17
Art. 34 – Nuovi prezzi	pag. 17
Art. 35 – Revisione dei prezzi contrattuali	pag. 18